

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N.13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Definizione tariffe dell'imposta unica comunale – I.U.C. anno 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"	x	
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"		x
BERMANI	LORETTA	"		x
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
Totali			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gianfranco BRERA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Definizione tariffe dell'imposta unica comunale – I.U.C. anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n.147 all' art.1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:
I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili
T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili
T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:
L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali;
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale;
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

Visto il comma 682 dell' art.1 della citata legge n.143/2013 il quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data 08.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta unica comunale;

Visti in particolare:

- l'art.4 che individua le scadenze per il pagamento dell'imposta, prevedendo nel contempo che il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può

- prevedere scadenze diverse da quelle indicate dal suddetto articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge;
- l'art.9, che istituisce il fondo sociale di solidarietà, prevedendo che, in esecuzione dei principi stabiliti dallo Statuto, per sostenere la crescita civile e sociale della comunità, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può istituire annualmente, a vantaggio di nuclei famigliari di cittadini residenti, un fondo di solidarietà finanziato con una parte dei proventi dell'imposta unica comunale. Il fondo di solidarietà potrà essere utilizzato dalla giunta comunale per alleviare situazioni di disagio economico e sociale, segnalati o rilevati d'ufficio, emergenti o accresciuti a seguito dell'aumento della pressione tributaria locale non accompagnata da alcuna riduzione della pressione fiscale da parte dello Stato. Le agevolazioni ed i benefici riconosciuti ai contribuenti residenti, saranno strettamente correlati alla pressione tributaria dagli stessi sostenuta in applicazione della IUC, quale strumento straordinario per alleviare le difficoltà economiche dei nuclei famigliari non adeguatamente o sufficientemente compensabili con eventuali riduzioni previste dal presente regolamento.
 - l'art.11, che prevede le casistiche per le quali possono essere riconosciute agevolazioni per l'applicazione dell'imposta sugli immobili - IMU;
 - l'art.26 e l'art.28, che disciplinano le modalità di applicazione delle aliquote e delle riduzioni della TASI;
 - l'art.27, che individua i servizi indivisibili per i quali la TASI è applicata al fine di garantirne principalmente la copertura dei costi e così individuati:
 - pubblica sicurezza e vigilanza
 - manutenzione strade
 - manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico
 - servizio di illuminazione pubblica
 - servizi di manutenzione cimiteri comunali
 - servizi socio-assistenziali
- prevedendo inoltre che, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi suelencati, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente. Ai fini del calcolo dei costi da coprire con i proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, derivandone che le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali determinate dal Ministero dell'Interno.
- l'art.31 e seguenti che disciplinano l'applicazione della TARI, riprendendo ampiamente i contenuti del regolamento comunale relativo alla Tares, ma con possibilità di adeguamenti rispetto ai criteri piuttosto rigidi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n.158;

Visto

l'art.1 comma 649 della legge n.147/2013 che detta disposizioni in materia di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, escludendo le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente, demandando al regolamento comunale le riduzioni della quota variabile applicabili;

- Visto l'art.1 comma 668 della legge n.147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n.16, il quale chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- Visto l'art.1 comma 676 della legge n.147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;
- Visto l'art.1 comma 678 della legge n.147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;
- Visto l'art.1 comma 683 della legge n.147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale
- Visto il piano tariffario redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese in base alle risultanze del Piano Finanziario 2014 trasmesso con nota prot. n.578 del 05.06.2014;
- Visto l'art.1 comma 688 della legge n.143/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n.16, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- Visto l'art.1 comma 707 della legge n.143/2013, il quale apporta ulteriori e nuove modifiche alla disciplina dell' IMU, introducendo variazioni al testo dell'art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201 convertito in legge 22.12.2011 n.214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore di rivalutazione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed escludendo dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo D.L. n.201/2011;
- Ritenuto pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, pur nella constatazione che la disciplina in materia di IUC non risulta ancora alla data attuale del tutto definita, a determinare per l'anno 2014 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, e le relative scadenze di pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni:

IMU:

si ritiene di confermare le aliquote previste per l'anno 2013, con la sola variazione della tariffa relativa ai fabbricati di cat. D, stante la necessità di pervenire a garantire gli equilibri di bilancio e nel contempo, di non eccedere con la pressione tributaria nei confronti dei cittadini, in un contesto sociale ed economico particolarmente difficile e del quale non si intravede ancora via d'uscita, derivandone il seguente quadro d'insieme:

Gruppo Catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
IMU - Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	0,40	==	0,40% detrazione € 200,00 su base annua
IMU - Altri fabbricati (cat. C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6 e C/7)	0,76	0,09	0,85%
IMU - Immobili ad uso produttivo gruppo D	0,76	0,30	1,06%
IMU - Terreni agricoli	0,76	0,09	0,85%
IMU - Aree fabbricabili	0,76	0,09	0,85%

i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall'art.2 del D. Lgs. 30.12.1992 n.504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune sono confermati come di seguito:

Valori venali minimi aree fabbricabili:	
Aree residenziali	€ 20,66/mq
Aree produttive artigianali, commerciali	€ 18,08/mq

Si prevedono le seguenti agevolazioni ai fini IMU:

- Ai fini dell'IMU si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- Ove non disciplinato direttamente da fonte legislativa, nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende, ove vi sono figli, la residenza del coniuge nella cui scheda di famiglia sono inseriti i suddetti figli. In mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza da considerarsi abitazione principale. Lo stesso principio indicato al periodo precedente si applica in caso di più figli, indipendentemente dal numero, che risultano inseriti direttamente nelle schede di famiglia dei due coniugi.
- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 500,00.

- Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.
- Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU, anche per conto della eventuale pluralità di possessori, presenta al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale evidenzia la sussistenza dei requisiti previsti per l'esenzione.

TASI:

in sede di prima applicazione del nuovo tributo, a conferma dei principi ispiratori in precedenza indicati per l'IMU, si prevedono le seguenti aliquote:

Gruppo Catastale	Aliquota base	Maggiorazione/ Diminuzione prevista	Aliquota definitiva
Abitazione principale e pertinenze	1 per mille	0,60	1,60
Altri fabbricati	1 per mille	==	1,00
Immobili ad uso produttivo gruppo D	1 per mille	azzeramento	0,00
Aree fabbricabili	1 per mille	==	1,00
Fabbricati rurali D ad uso strumentale	1 per mille	==	1,00

Quota a carico del proprietario o possessore: 70,00% (settanta per cento)
 Quota a carico dell'affittuario: 30,00% (trenta per cento)

Servizi indivisibili e costi che si prevede di coprire con il tributo TASI:

Servizio	Costo che si prevede di coprire con tributo
Pubblica sicurezza e vigilanza	94.500,00
Gestione cimiteriale	4.300,00
Manutenzione strade	50.970,00
Illuminazione pubblica	71.000,00
Prestazioni socio-assistenziali	32.000,00
Verde pubblico	9.000,00
TOTALE	261.770,00

TARI:

in sede di prima applicazione del nuovo tributo, a conferma dei principi ispiratori in precedenza indicati per l'IMU e per la TASI, si confermano i principi ai quali ci si è attenuti nell'anno 2013 per la TARES e si prevedono le aliquote di dettaglio indicate nella tabella allegata al presente atto sotto il punto A);

SCADENZE PAGAMENTI:

Per l'anno 2014 si prevedono le seguenti scadenze per i pagamenti della IUC:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 ottobre	16 dicembre	==	16 ottobre
TARI	16 ottobre	16 dicembre	16 gennaio anno successivo	16 ottobre

Tutto quanto sopra premesso.

Vista la legge 27.12.2013 n.147;

Visto il D.L. 6.3.2014 n.16;

Visto l'art.14 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L.22.12.2011 n. 214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n.16/2014;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato in data odierna;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di stabilire, in esecuzione di quanto stabilito dall'art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201 convertito in legge 22.12.2011 n.214, da ultimo modificato dall'art.1 comma 707 della legge 27.12.2013 n.147, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2014:

Gruppo Catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
IMU - Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	0,40	==	0,40% detrazione € 200,00 su base annua
IMU - Altri fabbricati (cat. C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6 e C/7)	0,76	0,09	0,85%
IMU - Immobili ad uso produttivo gruppo D	0,76	0,30	1,06%
IMU - Terreni agricoli	0,76	0,09	0,85%
IMU - Aree fabbricabili	0,76	0,09	0,85%

2. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

Valori venali minimi aree fabbricabili:	
Aree residenziali	€ 20,66/mq
Aree produttive artigianali, commerciali	€ 18,08/mq

3. Di prevedere le seguenti agevolazioni ai fini IMU:

- Ai fini dell'IMU si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- Ove non disciplinato direttamente da fonte legislativa, nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende, ove vi sono figli, la residenza del coniuge nella cui scheda di famiglia sono inseriti i suddetti figli. In mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza da considerarsi abitazione principale. Lo stesso principio indicato al periodo precedente si applica in caso di più figli, indipendentemente dal numero, che risultano inseriti direttamente nelle schede di famiglia dei due coniugi.
- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 500,00.
- Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.
- Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU, anche per conto della eventuale pluralità di possessori, presenta al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale evidenzia la sussistenza dei requisiti previsti per l'esenzione.

4. Di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2014:

Gruppo Catastale	Aliquota base	Maggiorazione/ Diminuzione prevista	Aliquota definitiva
Abitazione principale e pertinenze	1 per mille	0,60	1,60
Altri fabbricati	1 per mille	==	1,00
Immobili ad uso produttivo gruppo D	1 per mille	azzeramento	0,00
Aree fabbricabili	1 per mille	==	1,00
Fabbricati rurali D ad uso strumentale	1 per mille	==	1,00

5. Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il pagamento della TASI è ripartito nelle seguenti misure:
titolare del diritto reale: 70% (settanta per cento)
occupante: 30% (trenta per cento)
6. Di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2014, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposta dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale;
7. Di stabile che per l'anno 2014 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 ottobre	16 dicembre	==	16 ottobre
TARI	16 ottobre	16 dicembre	16 gennaio anno successivo	16 ottobre

8. Di date atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01.01.2014;
9. Di trasmettere a norma dell'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 10 settembre 2014 come previsto dall'art.1 comma 1 del D.L. 09.06.2014 n.88;
10. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000:

F C

☐ ☐ Il Segretario Comunale:

(G. Brera) _____

☒ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:

F. Moretti (F. Moretti) _____

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri) _____

Vicolungo, - 8 AGO. 2014

F = favorevole
C = contrario

F.TO

Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO

Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco Brera)

Pubblicazione n. 140

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il - 3 SET. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, - 3 SET. 2014

F.TO

Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

Copia conforme all'originale

- 3 SET. 2014

Vicolungo,



Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO

Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

TARIFFE TARI – TASSA RIFIUTI ANNO 2014.

A) Utenze domestiche Centro Abitato

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,49	81,75
2 componenti	0,57	154,90
3 componenti	0,63	176,41
4 componenti	0,68	223,74
5 componenti	0,72	249,56
6 o più componenti	0,76	292,59

B) Utenze non domestiche Centro Abitato

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,56	0,96
2 Campeggi, distributori carburanti	0,88	1,49
3 Stabilimenti balneari	0,69	1,18
4 Esposizioni, autosaloni	0,47	0,81
5 Alberghi con ristorante	1,32	2,25
6 Alberghi senza ristorante	1,00	1,71
7 Case di cura e riposo	1,07	1,82
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	2,00

9 Banche ed istituti di credito	0,64	1,09
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	2,08
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,42	2,42
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,14	1,94
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,14	1,94
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1,00	1,71
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,19	2,03
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,30	9,04
17 Bar, caffè, pasticceria	3,99	6,79
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,27	3,87
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,28	3,87
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,64	11,33
21 Discoteche, night club	1,47	2,51

C) Utenze domestiche Outlet: nessuna

D) Utenze non domestiche Outlet

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
10/1 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,88	4,45
16/1 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,82	19,36
17/1 Bar, caffè, pasticceria	2,87	14,56
19/1 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,63	8,29